



CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BUTTIGLIERA ALTA E SANT'AMBROGIO DI TORINO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno _____

TRA

- il Comune di **BUTTIGLIERA ALTA**, C.F. 03901620017, legalmente rappresentato dal Sindaco, **CIMARELLA ALFREDO** il quale dichiara di agire esclusivamente in nome , per conto e nell'interesse dell' Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione di C.C. n_del_____

E

- il Comune di **SANT'AMBROGIO DI TORINO** , C.F. 86002450012 , legalmente rappresentato dal Sindaco **BARELLA SILVANO**, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome , per conto e nell'interesse dell' Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione di C.C. n_del_____

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO E FINE DELLA CONVENZIONE

I Comuni di **BUTTIGLIERA ALTA** e **SANT'AMBROGIO DI TORINO**, della Città Metropolitana di Torino, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria Comunale.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di **BUTTIGLIERA ALTA** assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIOGLIMENTO ANTICIPATO

La sede convenzionata prende avvio dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato ed è da intendersi valida sino alla data del 31/12/2028. Al termine del suddetto periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della

presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione.

È previsto lo scioglimento anticipato per risoluzione consensuale da parte di tutti i Comuni partecipanti alla presente convenzione ed in tal caso il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico presso il Comune Capo-convenzione. È altresì previsto il recesso unilaterale con determinazione

deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale di una delle Amministrazioni contraenti. In tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del 3° mese successivo dalla notifica agli altri Enti dell'assunzione della precitata deliberazione.

Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data comunicazione, a cura del Comune capo-convenzione alla Prefettura - UTG Torino ex competente Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma, per l'adozione dei successivi provvedimenti di competenza.

ART. 4 - NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di BUTTIGLIERA ALTA, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 267/2000, d'intesa con il Sindaco del Comune di SANT'AMBROGIO DI TORINO.

In mancanza di formale atto di dissenso, si presuppone l'intesa.

Tutte le decisioni inerenti la posizione giuridica e funzionale del Segretario Comunale verranno prese con atto formale del Sindaco capo-convenzione previo accordo con il Sindaco dell'altro Comune.

È fatta salva la possibilità di ogni singolo Sindaco di conferire al Segretario Comunale altre funzioni oltre quelle vigenti e previste dalla Legge dallo Statuto o dai Regolamenti ai sensi dell'art. 97, co. 4, lett. D) del D.lgs. n. 267/2000.

ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di BUTTIGLIERA ALTA sede della convenzione.

Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga nell'altro comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al Sindaco del Comune capo-convenzione affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego.

Si osservano in materia le disposizioni di cui agli atti deliberativi del Ministero dell'Interno - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO - MODALITA' DI ESPLETAMENTO

L'orario di servizio viene ripartito tra i Comuni convenzionati come segue:

- Buttigliera Alta – n. 21 ore di servizio pari al 58,33%;
- Sant'Ambrogio di Torino – n. 15 ore di servizio pari al 41,67%;

I Sindaci dei Comuni e il Segretario comunale, ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune di BUTTIGLIERA ALTA, sede della convenzione, assume il compito di anticipare gli

oneri stipendiali spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Saranno ad esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale (maggiorazione dell'indennità di posizione, risultato, diritti di segreteria, ecc.). Detti compensi potranno essere erogati al Segretario dal Comune capo-convenzione, previa specifica richiesta dell'Ente convenzionato accompagnata dal provvedimento di liquidazione e accredito delle relative somme al capo-convenzione.

L'onere per il rimborso delle spese di viaggio e per i rientri, sostenute dal Segretario Comunale per recarsi da uno all'altro dei Comuni convenzionati nonché le spese per missioni e trasferte sono esclusivamente a carico del Comune nel quale o nell'interesse del quale tali prestazioni sono state effettuate.

Per recarsi da uno all'altro dei Comuni convenzionati viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di BUTTIGLIERA ALTA, seguendo il tracciato viario più breve per accedere al Comune di SANT'AMBROGIO DI TORINO, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.

ART. 8 - ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI – GARANZIE

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo comune, saranno ripartite come segue:

- 58,33 % a carico del Comune di BUTTIGLIERA ALTA;
- 41,67 % a carico del Comune di SANT'AMBROGIO DI TORINO;

Il Comune convenzionato di SANT'AMBROGIO DI TORINO dovrà corrispondere la quota a proprio carico in tre rate, delle quali la prima entro il 30 giugno dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente; la seconda entro il 31 ottobre dell'anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente; la terza entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune Capoconvenzione, entro la fine di febbraio di ciascun anno. In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interessi legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune Capo convenzione entro il termine perentorio di gg. 15 dal ricevimento della richiesta del saldo. Le divergenze eventuali saranno risolte d'intesa fra i tre Sindaci interessati, sentita preventivamente la Prefettura - U.T.G. di Torino - preposta alla gestione della sezione regionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 9 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA – VICESEGRETARIO

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, la sostituzione del Segretario, in base alla normativa vigente, sarà effettuata da un solo Segretario comunale per tutti gli Enti convenzionati.

La presenza del Vice Segretario presso il Comune di BUTTIGLIERA ALTA, soggetto in possesso dei requisiti soggettivi per l'accesso alla carriera di segretario comunale sarà organizzata in modo flessibile a seconda delle esigenze che si presentino e lo stesso potrà provvedere alla sostituzione del Segretario titolare in tutti i Comuni. In tal caso il compenso stabilito per la supplenza verrà ripartito

tra i due Comuni con le percentuali di cui all'art.8.

Nel caso in cui il Vice Segretario non possa svolgere l'incarico di reggenza o di supplenza, verrà incaricato un Segretario in disponibilità od altro Segretario titolare individuato di concerto con la Prefettura di Torino.

ART. 10 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE – RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE BUTTIGLIERA ALTA - CAPO CONVENZIONE

Alfredo CIMARELLA

IL SINDACO DEL COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI TORINO

Silvano BARELLA